

CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

TRA

L'Arch. Angelo Aliquò, Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale 7 di Ragusa,
domiciliato per la carica in Ragusa, Piazza Igea n° 1, autorizzato a rappresentare
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per la stipula del presente contratto, giusta Decreto
Presidenziale n. 192/Serv.1/s.g. del 04.04.2019 e per esso l'Avv. Giovanni Tolomeo nella
qualità di Direttore dell'UOC Affari Generali, delegato alla sottoscrizione dei contratti e delle
convenzioni, giusta delega conferita con delibera n. 2017 del 02.08.2019. C.F. –
01426410880

E

..... con sede legale in
.....(codice fiscale..... e iscrizione all'albo
degli intermediari finanziari al n.....) di seguito "Istituto", nella
persona di..... nato
il..... a..... in qualità di.....

Premesso che

- l'Istituto è una società che opera sul mercato del credito ai sensi degli artt. 106e 107
del D.lgs. 1/9/93 n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Amministrazione da estinguersi
con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di
delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello
stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma essere
garantiti dai rischi di premorienza, cessazione anticipata dal servizio e riduzione

dello stipendio, rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950;

- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

La presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente ASP rilascia all'Azienda per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

VISTI

- Gli artt. 1269 e seguenti del Codice Civile;
- Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato.
- L'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente

al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze
concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte
dal Ministero dell'Economia e delle finanze può essere richiesto il versamento in
contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di
volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le
delegazioni di pagamento.
- L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo
per tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di avvalersi, a partire dal 1°
gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
per i pagamenti al personale delle competenze fisse e accessorie.
- L'art. 16, comma 6- bis, del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le
prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrativo attraverso i
servizi stipendiali del sistema “NoiPA” del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema
“NoiPA”.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico del
personale ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o
sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino

apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo univo approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzioni dell'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richiesta di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quindi della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui agli artt. 1 e 2 verrà garantita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di

verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61, 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Settore Personale, Ufficio Trattamento Economico, mediante emissione di titolo di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN..... o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, “una tantum” l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a Euro 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e Euro 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi a cura del Settore Personale, Ufficio Trattamento Economico, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque cosa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi informata scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il..... e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in

attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o non monomandatari, nei casi previsti dall'art. 128-quater comma 4 del D.lgs. n. 385/1993, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "ALTRI FINANZIAMENTI" del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- **3 (meno TRE punti rispetto al "TASSI SOGLIA su base annua" relativo alla voce ALTRI FINANZIAMENTI indicato trimestralmente dalla Banca d'Italia) per finanziamenti con durata FINO A 60 MESI;**
- **- 5 (meno CINQUE punti rispetto al "TASSI SOGLIA su base annua" relativo alla voce ALTRI FINANZIAMENTI indicato trimestralmente dalla Banca d'Italia) per finanziamenti con durata SUPERIORE A 60 MESI.**

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, per la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella

relativa alle operazioni di finanziamento concesso ai dipendenti dell'Amministrazione

comprendente le sotto indicati voci:

- a) Nominativo debitore
- b) Importo lordo e netto erogato
- c) Numero ratei
- d) Importo mensile rate
- e) T.E.G. – T.A.E.G. – I.S.C.
- f) Decorrenza e scadenza finanziamento

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

Misure di sicurezza per la protezione dei dati personali

L'Istituto dichiara espressamente con la sottoscrizione del contratto di assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento di dati personali conseguente l'affidamento del servizio soddisfi i requisiti del regolamento UE 2016/679 e

garantisca la tutela dei diritti il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione eseguito; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Istituto assicura di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie ad eseguire le operazioni di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente capitolato

L'Istituto si obbliga a comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite.

Art. 16

Le spese contrattuali, tutte, comprese quelle per i diritti di copie (tasse, imposte o contributi statali, comunali, provinciali o regionali) sono a carico esclusivo della ditta e ciò senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

Art. 17

La presente convenzione redatta nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento Aziendale in materia è esente dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e registrata solo in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) con oneri a carico della parte richiedente (art. 39 e 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).

Letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa, il _____

L'Istituto

L'Azienda Sanitaria Provinciale

